



TRIBUNALE FEDERALE ACI

SENTENZA N. 34/17

Il Tribunale Federale ACI composto dal dr. Franco Morozzo della Rocca, presidente, dal cons. Roberto Bucchi, componente, dall'avv. Francesco de Beaumont, componente, e dall'avv. Cristina Mori, componente, nella seduta del 19 dicembre 2017 ha emesso la seguente sentenza nei confronti dei sigg. Alessio Di Franco (lic. conc./cond. n. 375830 e n. 245955), Giovanni Barbaro (lic. cond. n. 298085 e conc./cond. n. 244970) e Pietro Riccobene (lic.uff. gara n. 397181).

Fatto

Con atto del 13 novembre 2017 il Procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale i licenziati sigg. Alessio Di Franco, Giovanni Barbaro, Antonio Pittella e Pietro Riccobene per violazione dell'art. 8.5 R.S.N., per avere postato su Facebook messaggi offensivi della reputazione del sig. Michele Salvatore Del Vecchio con specifico riferimento a suo comportamento quale direttore della gara XV Rally di Caltanissetta (Caltanissetta 24/25 giugno 2017).

Intimati per l'udienza del 19 dicembre 2017, i sigg. Di Franco e Riccobene non sono comparsi, né hanno fatto pervenire giustificazioni. La posizione del sig. Antonio Pittella è stata stralciata per separato giudizio, non risultando che avesse ricevuto comunicazione della incolpazione e della convocazione.

E' comparso il sig. Giovanni Barbaro: il quale ha espresso il suo dispiacere per quanto appostato sul web, imputando il fatto al suo stato d'animo per incidente mortale occorso ad un suo amico in altra gara.

Il Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità disciplinare degli incolpati con applicazione della sanzione della sospensione delle licenze per un mese. Il sig. Barbaro ha chiesto in via principale l'assoluzione dall'addebito ed in subordine l'applicazione del minimo edittale con il beneficio della sospensione condizionale.

Motivi della decisione

Il fatto ha tratto origine da un incidente verificatosi nel corso della seconda prova speciale del rally e dal comportamento tenuto al riguardo dagli ufficiali di gara: i quali non avrebbero dato il giusto peso alla preoccupazione dei concorrenti per il tempo perduto a causa di una sospensione della prova per incidente verificatosi nel corso di essa. Gli incolpati, evidentemente insoddisfatti del modo in cui gli Ufficiali di gara (ed in particolare il D.G. sig. Del Vecchio) avevano risposto alle loro richieste, hanno commentato il fatto su Facebook con espressioni non solamente critiche, ma anche gravemente offensive (Di Franco: "... le cose si fanno per chi si vuole ... quei mangiafranchi dei direttori con il tempo che perdono pagati da noi ..."; Riccobene: "... complimenti a quel direttore di gara che ha fatto questa grande figura di merda"; Barbaro: "... non capiscono un cazzo poi metti sotto qualcuno poi vedi il tempo che c'è da perdere, purtroppo ne abbiamo di tristi testimonianze quest'anno").

Le frasi qui riportate non menzionano il direttore di gara sig. M. S. Del Vecchio, ma sono a lui chiaramente riferibili, perché inserite in un più ampio dialogo tra gli incolpati su Facebook: un dialogo nel quale il riferimento alla persona del Del Vecchio era chiaramente percepibile e che, avuto riguardo alla idoneità diffusiva di Facebook, era tutt'altro che riservato.



Automobile Club d'Italia

SPORT

Ai sensi dell'art. 8.5 R.S.N. i titolari di tessera sportiva ACI devono astenersi da condotte dirette a ledere l'integrità morale di altri soggetti in occasione (ed in ragione) dello svolgimento delle manifestazioni sportive automobilistiche; e le espressioni sopra riportate sono oggettivamente ingiuriose, ben al di là dell'esercizio di un diritto di critica, perché qualificano il D.G. Del Vecchio come mangia-franco (profittatore, che mangia "a sbafo"), pronto a favorire secondo il capriccio, incapace di valutare le situazioni. Alle frasi appostate dagli altri, il sig. Barbaro, completando il quadro ingiurioso, ha aggiunto un collegamento del tutto arbitrario tra il comportamento pretesamente sgarbato e frettoloso del D.G. Del Vecchio (il quale avrebbe risposto, a chi sollecitava un suo intervento, che gli stava facendo perdere tempo) ed un incidente mortale accaduto nel corso di altra manifestazione.

Sussiste, pertanto, l'oggettività della infrazione contestata. La sanzione chiesta dal Procuratore Federale appare equa in ragione della gravità del fatto. Al sig. Barbaro, che ne ha fatto richiesta, può concedersi il beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della sanzione inflitta (art. 230 R.S.N.), tenuto conto del fatto che non ha precedenti disciplinari ed ha mostrato di avere acquisito consapevolezza del disvalore di quanto commesso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dichiara i licenziati Alessio Di Franco (lic. conc./cond. n. 375830 e n. 245955), Giovanni Barbaro (lic. cond. n. 298085 e conc./cond. n. 244970) e Pietro Riccobene (lic.uff. gara n. 397181) responsabili delle violazioni loro rispettivamente ascritte e li condanna alla sanzione della sospensione delle licenze per mesi 1 (uno); sospende condizionalmente l'esecuzione della sanzione inflitta al sig. Giovanni Barbaro.

Così deciso in Roma il 19 dicembre 2017.

Il Presidente estensore
(Franco Morozzo della Rocca)